

Sezione dell'insegnamento medio superiore
Viale Portone 12
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 18 31
fax +41 91 814 18 19
e-mail decs-sims@ti.ch
web www.ti.ch/sims

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della scuola

La Sezione dell'insegnamento medio superiore

richiamati

- la Legge della scuola del 1 febbraio 1990;
- la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982;
- il Regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016;
- la Legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011;
- il Regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017;
- la Direttiva per l'armonizzazione della compensazione degli svantaggi nell'ambito della maturità liceale della Commissione svizzera di maturità (CSM) del 20 settembre 2024;
- la Direttiva del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport n. 56 del 3 aprile 2014 sugli allievi dislessici, disortografici e discalculici;
- i criteri diagnostici e le linee guida cantonali per la valutazione dei disturbi specifici di apprendimento della Sezione della pedagogia speciale del 7 gennaio 2021;
- le Disposizioni concernenti gli allievi delle scuole medie superiori con disturbi evolutivi specifici e disturbi specifici di apprendimento della Sezione dell'insegnamento medio superiore (SIMS) del 21 agosto 2023;

tenuto conto della necessità di adattare le Disposizioni della SIMS del 21 agosto 2023 a seguito dell'evoluzione delle problematiche e dell'entrata in vigore della Direttiva della CSM del 20 settembre 2024;

prescrive le seguenti disposizioni concernenti gli allievi delle scuole medie superiori con disturbi evolutivi specifici e disturbi specifici d'apprendimento:

1. I disturbi evolutivi specifici e i disturbi specifici d'apprendimento che rientrano nelle presenti disposizioni sono (definizioni secondo la International Classification of Diseases-10, ICD-10):

Disturbo specifico della lettura (dislessia) F81.0

Disturbo specifico della compilazione (disortografia) F81.1

Disturbo specifico della abilità aritmetiche (discalculia) F81.2

Disturbo misto delle abilità scolastiche (discalculia con dislessia e/o disortografia) F81.3

Disturbo dell'espressione scritta (disgrafia) F81.8

Disturbo specifico del linguaggio F80.1

Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria F82

Disturbo evolutivo specifico misto F83

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) F90

2. Misure attuabili

Le misure di compensazione degli svantaggi derivati da un deficit hanno l'obiettivo di sostenere gli/le allievi/e con un deficit negli apprendimenti e sono delle misure di "accomodamento ragionevole" (articolo 2 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità) che si riferiscono alle condizioni di apprendimento e di verifica, senza cambiare né il contenuto di quanto proposto né gli obiettivi da raggiungere.

Dopo la valutazione di ogni specifica situazione, compatibilmente con le leggi e i regolamenti vigenti nelle scuole medie superiori, con la Direttiva della Commissione

svizzera di maturità e con le esigenze pedagogico-didattiche delle varie discipline delle scuole medie superiori, possono essere attuate le seguenti misure compensative:

2.1. Durante le attività di apprendimento

- autorizzare l'allievo/a a fotografare la lavagna o altri documenti proiettati o mostrati durante la lezione. Il materiale fotografato sottostà a un uso strettamente personale e per scopi pedagogici e non può essere diffuso a terzi o pubblicato sui social media;
- fornire il materiale didattico con un font adatto (carattere ad alta leggibilità verdana, arial, easyreading, bianconero, batana) con adeguata interlinea e, se richiesto, in formato digitale;
- utilizzare un dispositivo elettronico con sintesi vocale, videoscrittura con correttore ortografico e dizionario;
- consentire, se l'allievo/a lo richiede, di occupare un posto di lavoro adeguato alle sue esigenze;
- autorizzare l'allievo/a a manipolare oggetti terapeutici purché non disturbi lo svolgimento della lezione (es. fidget cube, plastilina, ecc.).

2.2. Durante le verifiche degli apprendimenti

- concedere, quando richiesto e necessario, un tempo più lungo per le verifiche;
- se richiesto, fornire le consegne scritte anche in forma elettronica e leggerle ad alta voce;
- integrare le prove scritte con quelle orali;
- concedere l'uso di un PC/Tablet messo a disposizione dalla scuola, specificando se con o senza sintesi vocale, videoscrittura con correttore ortografico, dizionario monolingue elettronico. Se lo desidera, l'allievo/a può chiedere di esercitarsi all'uso del PC/Tablet della sede;
- nel caso in cui gli obiettivi della singola disciplina o della singola verifica non consentissero l'uso del correttore ortografico, ponderare attentamente il peso da attribuire agli errori ortografici;
- concedere l'uso della calcolatrice, previa approvazione del docente; se l'uso della calcolatrice non è consentito, ponderare attentamente il peso da attribuire agli errori di calcolo e privilegiare il procedimento;
- assegnare all'allievo/a un posto di lavoro adeguato in aula;
- limitatamente al primo biennio, autorizzare l'uso di tabelle come mezzo compensativo a condizione che non contengano concetti articolati come riassunti o soluzioni ma unicamente semplici parole/frasi/simboli, in accordo con il docente e compatibilmente con le esigenze pedagogiche-didattiche delle varie materie previste dall'ordinamento scolastico.

3. Procedura e termini per la richiesta e per la formalizzazione del progetto di differenziazione pedagogica

3.1. La richiesta di attuazione di misure compensative deve essere inoltrata dalla famiglia dell'allievo/a alla Direzione della scuola tramite il formulario "Richiesta di misure compensative per allievi e allieve delle Scuole medie superiori". La richiesta deve essere corredata da:

- diagnosi e valutazione logopedica, valutazione cognitiva, ev. altre valutazioni specialistiche;
- se presenti, progetto educativo personalizzato (PEP) attuato alla scuola media o precedenti decisioni rilasciate dalla Sezione della pedagogia speciale;
- rivalutazione delle misure compensative in assenza di un PEP nelle scuole medie e con una diagnosi risalente alle scuole elementari.

- 3.2. La Direzione della scuola definisce all'interno di un progetto pedagogico quali misure possono essere attuate immediatamente e quali sottostanno a un periodo di osservazione della durata minima di quattro settimane e idealmente al massimo di due mesi. La Direzione informa il Consiglio di classe.
Alla fine del periodo di osservazione, il progetto pedagogico viene valutato con il Consiglio di classe, discusso con l'allievo/a (o i suoi genitori se l'allievo/a è minorenni), se necessario modificato e inviato alla Sezione dell'insegnamento medio superiore per la decisione formale:
- nel caso in cui la richiesta di misure compensative riguardi la casistica contemplata nella Direttiva n. 56, la Sezione dell'insegnamento medio superiore inoltra il dossier alla Sezione della pedagogia speciale, a cui compete la decisione formale;
 - nel caso in cui la richiesta di misure pedagogiche non riguardi la casistica contemplata nella Direttiva n. 56, la Sezione dell'insegnamento medio superiore, a cui compete la decisione formale, inoltra il dossier alla Sezione della pedagogia speciale per preavviso.
- 3.3. Di regola, la decisione formale viene rilasciata alla fine del periodo di osservazione. Per gli/le allievi/e che fanno richiesta di misure compensative durante il secondo semestre della classe terza, la decisione formale viene rilasciata al più tardi all'inizio della classe quarta e contiene le misure applicabili durante la sessione di esami di maturità.
Durante la classe quarta non è possibile accogliere nuove richieste di misure compensative.
- 3.4. Durante il percorso formativo è possibile la rivalutazione del progetto pedagogico, alla quale può seguire una nuova decisione formale; la rivalutazione del progetto pedagogico è in ogni caso necessaria alla fine della classe terza in funzione dell'ultimo anno di formazione e degli esami di maturità.
4. Procedura per la richiesta di autorizzazione di misure compensative durante lo svolgimento di esami d'ammissione o dell'esame complementare passerella.
La richiesta di attuazione di misure compensative durante lo svolgimento degli esami d'ammissione o dell'esame complementare passerella organizzato dal Liceo cantonale di Bellinzona deve essere inoltrata alla Direzione della scuola al momento dell'iscrizione all'esame. La richiesta deve essere corredata da:
- diagnosi e valutazione logopedica, valutazione cognitiva, ev. altre valutazioni specialistiche;
 - ev. decisioni di misure compensative autorizzate in altri settori scolastici;
 - se presente, progetto educativo personalizzato (PEP) attuato alla scuola media.
- La decisione formale compete alla Sezione dell'insegnamento medio superiore, su preavviso della Sezione della pedagogia speciale.
5. Le presenti disposizioni sostituiscono e annullano le disposizioni del 21 agosto 2023 ed entrano in vigore a partire dal 1. novembre 2025.

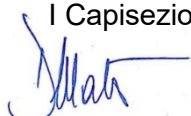
n. 25.282 del 13 ottobre 2025

6. Comunicazione a:

- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
- Sezione dell'insegnamento medio superiore (decs-sims@ti.ch)
- Sezione della pedagogia speciale (decs-sps@ti.ch)
- Sezione dell'insegnamento medio (decs-sim@ti.ch)
- Direzioni delle scuole medie superiori (decs-licei@ti.ch; decs-scc.bellinzona@edu.ti.ch)
- Dipartimento formazione e apprendimento (dfa@supsi.ch)

PER LA SEZIONE DELL'INSEGNAMENTO MEDIO SUPERIORE

I Capisezione della SIMS:



Désirée Mallè



Mattia Pini